

Direzione generale
Direzione centrale rischi

Circolare n. 53

Roma, 11 novembre 2013

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Rilascio del Documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. D.m. 13 marzo 2013.

Quadro Normativo

- /// **Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 28 gennaio 2009, n. 2** e successive modificazioni e integrazioni: "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", articolo 9, commi 3-bis e 3-ter e articolo 16-bis, comma 10;
- /// **Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 6 luglio 2012, n. 94**: "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", articolo 12, commi 11-quater e 11-quinquies;
- /// **Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35**, convertito, con modificazioni dalla **legge 6 giugno 2013, n. 64**: "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali";
- /// **Decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 6 luglio 2012, n. 94**: "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", articolo 13-bis, comma 5;

- ⌘ **Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69**, convertito, con modificazioni dalla **legge 9 agosto 2013, n. 98**: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", articolo 31;
- ⌘ **Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 marzo 2013**: "Rilascio del documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto";
- ⌘ **Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, 24 settembre 2012, 25 giugno 2012 e 19 ottobre 2012** in materia di certificazione dei crediti;
- ⌘ **Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007**: "Documento unico di regolarità contributiva";
- ⌘ **Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163** e successive modificazioni e integrazioni: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", articoli 38, comma 1, lettera i), 117, commi 2 e 3 e 118, comma 6;
- ⌘ **Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207**: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/GE", articoli 4 e 6;
- ⌘ **Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81** e successive modificazioni e integrazioni: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", articolo 90, comma 9.

Premessa

In relazione alle disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge n. 52/2012¹ ha disposto che *il documento unico di regolarità contributiva é rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente*

¹ D.l. 7 maggio 2012, n. 52 (G.u. n. 106 del 8.5.2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 (G.u. n. 156 del 6.7.2012): *Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*, come modificato dall'articolo 31, comma 1, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (G.u. n. 144 del 21.6.2013 - S.o. n. 50/L) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (G.u. n.194 del 20.8.2013 - S.o. n. 63).

decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, assicurando l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica.

In attuazione di detta disposizione il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha emanato il decreto 13 marzo 2013² con cui sono state stabilite le modalità di rilascio del Durc in presenza di una certificazione rilasciata ai sensi del d.l. 185/2008.

Infine con la circolare n. 40 del 21.10.2013³, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito primi chiarimenti sulla materia.

Ciò premesso, nel fare integrale rinvio al decreto e alla circolare ministeriale, si illustra la disciplina del rilascio del Durc in presenza delle certificazioni dei crediti in discorso e si forniscono le istruzioni per gli aspetti di competenza.

Disciplina del Durc rilasciato ai sensi dell'art. 13-bis, comma 5, d.l. 52/2012

La regolarità contributiva può essere rilasciata soltanto in presenza di una certificazione dei crediti, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili **almeno pari** agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati⁴.

Sono considerate utili, esclusivamente, le certificazioni dei crediti rilasciate, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del d.l. 185/2008 e successive modificazioni, dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici nazionali, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti del Servizio sanitario nazionale,⁵ con le modalità stabilite dai decreti di attuazione del Ministro dell'economia e delle finanze⁶ e registrate nella *Piattaforma per la certificazione dei crediti*⁷.

Il decreto 13 marzo 2013 stabilisce che:

² Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 165 del 16.7.2013, allegato 1.

³ Allegato 2.

⁴ Articolo 13-bis, comma 5, del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 e articolo 1, comma 1, del decreto 13 marzo 2013.

⁵ Articolo 1, comma 1, del decreto 13 marzo 2013.

⁶ Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012: *Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali* (G.u. n. 143 del 21.6.2012), come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012 (G.u. n. 256 del 2.11.2012); decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012: *Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni* (G.u. n. 152 del 2.7.2012), come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 (G.u. n. 259 del 6.11.2012). Vedi in particolare le circolari MEF-RGS 35 e 36/2012, 17, 18, 19 e 30/2013.

⁷ Vedi il sito <http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml> .

1. Gli enti tenuti al rilascio del Durc emettono il predetto documento con l'indicazione che il rilascio è avvenuto *ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94*⁸.
2. Nel documento devono essere indicati l'importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del Durc medesimo⁹.
3. Il Durc rilasciato con le modalità descritte può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge¹⁰.
4. Nell'ipotesi di utilizzo del Durc per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore¹¹;
5. L'intervento sostitutivo si applica inoltre alle erogazioni a carico di pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo spettanti al soggetto titolare dei crediti certificati¹²;
6. Il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del Durc può essere validamente ceduto, ovvero, costituire oggetto di anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari, solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul Durc stesso, comprovata da Durc aggiornato da esibirsi in banca o all'intermediario finanziario¹³;
7. Se il debito contributivo non risulta estinto, vale a dire in caso di persistente irregolarità contributiva, il credito indicato nella certificazione per il rilascio del Durc può essere oggetto di cessione o anticipazione soltanto a condizione che il creditore sottoscriva apposita delegazione di pagamento alla banca o all'intermediario finanziario, ai sensi dell'articolo 1269 del codice civile, contestualmente alla cessione o all'anticipazione, per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo. Nel caso in cui l'importo riconosciuto dalla banca o dall'intermediario finanziario al creditore sia inferiore al debito contributivo, la delegazione di pagamento si applica per l'estinzione parziale di quest'ultimo¹⁴.

⁸ Articolo 2, comma 1, del decreto 13 marzo 2013.

⁹ Articolo 2, comma 1, del decreto 13 marzo 2013.

¹⁰ Articolo 3, comma 1, del decreto 13 marzo 2013.

¹¹ Articolo 3, comma 2, del decreto 13 marzo 2013.

¹² Articolo 3, comma 3, del decreto 13 marzo 2013, *al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.*

¹³ Articolo 4, comma 2, del decreto 13 marzo 2013.

¹⁴ Articolo 4, comma 2, del decreto 13 marzo 2013.

Con riguardo all'intervento sostitutivo, introdotto dal Regolamento di attuazione e di esecuzione dei contratti pubblici¹⁵, si ricorda, come già evidenziato nella circolare ministeriale che, a seguito dell'articolo 31 del d.l. 69/2013¹⁶, esso trova applicazione non solo nell'ambito dei contratti pubblici, ma *in quanto compatibile* anche alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere da parte di amministrazioni pubbliche, per le quali è prevista l'acquisizione d'ufficio del Durc¹⁷.

La circolare ministeriale specifica, inoltre, che nell'ipotesi di utilizzo del Durc per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica *esclusivamente* la procedura di intervento sostitutivo.

Si ricorda, infine, che relativamente ai debiti per somministrazioni, forniture e appalti degli enti locali, delle regioni e delle province autonome, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle Amministrazioni dello Stato maturati al 31 dicembre 2012 e indicati negli articoli 1, 2, 3 e 5 del d.l. 35/2013, l'articolo 6, comma 11-ter, inserito dalla legge di conversione del predetto decreto, ha stabilito che *ai fini dei pagamenti di cui al presente capo, l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi una inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207*¹⁸.

Soggetti richiedenti

Il Durc ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 5, del d.l. 52/2012 può essere richiesto:

- a) dal soggetto titolare dei crediti certificati, cioè dal diretto interessato, nei casi in cui il Durc debba essere prodotto nell'ambito dei rapporti tra soggetti privati;

¹⁵ Articolo 4, comma 2, del d.p.r. 207/2010: *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*

¹⁶ D.l. 21 giugno 2013, n. 69 (G.u. n. 144 del 21.6.2013 - S.o. n. 50/L), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (G.u. n.194 del 20.8.2013, S.o. n. 63): *Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.*

¹⁷ Sull'argomento si rinvia alle note di istruzioni della Direzione centrale rischi prot. 5992 del 3 ottobre 2013: *Durc. Intervento sostitutivo ex art. 31, comma 8-bis, decreto-legge 69/2013 convertito dalla legge 98/2013. Obbligo del DURC ai sensi dei commi 8-quater e quinquies*, nonché alla nota prot. 5727 del 20 settembre 2013: *Durc. Art. 31 d.l. 69/2013 convertito nella legge 98/2013. Primi adeguamenti effettuati con il rilascio della versione 4.0.1.28 dell'applicativo Sportello unico previdenziale.*

¹⁸ Sull'argomento si rinvia alla nota di istruzioni della Direzione centrale rischi prot. 5018 del 31.7.2013 *Durc. D.l. 35/2013 convertito nella legge 64/2013. Rilascio versione 4.0.1.26* www.sportellounicoprevidenziale.it.

b) da una pubblica amministrazione tenuta ad acquisire d'ufficio¹⁹ il Durc in base alla normativa vigente.

Come illustrato nella circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo caso l'interessato dovrà pertanto dichiarare all'amministrazione procedente, o alla stazione appaltante pubblica, di vantare dei crediti per i quali ha ottenuto la certificazione tramite la specifica piattaforma informatica.

Il Durc ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 5, del d.l. 52/2012 sarà comunque rilasciato qualora l'interessato esibisca la certificazione del credito a seguito dell'invito a regolarizzare l'inadempienza contributiva.

L'obbligo da parte degli enti di invitare l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni prima di emettere un certificato attestante l'irregolarità, che era stato già disposto dal d.m. 24 ottobre 2007²⁰, è stato da ultimo stabilito dall'articolo 31, comma 8, del d.l. 69/2013²¹.

L'unica eccezione all'obbligo di invito preventivo alla regolarizzazione è quindi costituita dall'ipotesi in cui il certificato sia richiesto d'ufficio da una stazione appaltante pubblica o da un'amministrazione procedente ai fini della verifica, ai sensi dell'articolo 71 del d.p.r. 445/2000, della veridicità di una dichiarazione sostitutiva resa dall'interessato ad una certa data²², qualora non possa applicarsi il criterio dello *scostamento non grave* tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile²³.

Si ricorda che non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00 fermo

¹⁹ Articolo 16-bis, comma 10, del d.l. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009; articolo 14, comma 6-bis, del d.l. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 35/2012; articoli 40, commi 01 e 02, e 44-bis, del d.p.r. 445/2000; articoli 38, comma 3, e 118, comma 6, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; articolo 31, commi 4, 5, 6 e 8-quater, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

²⁰ Articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007: *In mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell'art. 3, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.*

²¹ Articolo 31, comma 8, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, secondo cui: *Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del Durc o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.*

²² Vedi circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 31 maggio 2012, n. 6 (G.u. n. 207 del 5 settembre 2012).

²³ Articolo 8, comma 3, del d.m. 24 ottobre 2007

restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del Durc²⁴.

Comunicazione degli estremi delle certificazioni dei crediti e verifica delle stesse

Come precisato nella circolare ministeriale, il soggetto titolare dei crediti certificati o l'amministrazione procedente deve comunicare gli estremi delle certificazioni agli Istituti previdenziali e alle Casse edili. I dati necessari sono:

- il numero della certificazione del credito (costituita da 16 numeri);
- l'amministrazione che ha rilasciato la certificazione;
- la data di rilascio della certificazione;
- l'importo del credito oggetto di certificazione;
- l'eventuale data in cui sarà pagato il credito;
- il codice con validità temporanea rilasciato al titolare del credito per accedere alla piattaforma informatica, attraverso il quale gli Istituti previdenziali e le Casse edili – non appena disponibile la specifica funzione in corso di predisposizione - devono verificare l'esistenza del credito certificato nonché la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta del Durc e comunque alla conclusione dell'istruttoria per il suo rilascio.

In attesa dell'operatività della funzione suddetta gli interessati devono trasmettere, tramite Pec, alla sede competente le certificazioni notificate dall'*account* "notifiche piattaforma certificazione crediti", già ricevute via Pec con il messaggio *PCC – Informativa rilascio certificazione* e le Sedi provvederanno a richiedere, sempre tramite Pec, la conferma dell'esistenza e della validità della certificazione direttamente alle amministrazioni che le hanno rilasciate.

Istruzioni operative

Il rilascio del Durc ai sensi dell'art. 13-bis, comma 5, del d.l. 52/2012 presuppone, come già illustrato, che l'importo dei crediti certificati sia almeno pari all'ammontare complessivo del debito contributivo nei confronti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili.

Per quanto sopra, ognuna delle strutture territoriali di Inail, Inps e Casse edili coinvolte nell'istruttoria per il rilascio del Durc deve necessariamente acquisire

²⁴ Vedi circolare INAIL n. 7/2008, paragrafo B) Cause non ostative ai fini della regolarità contributiva, punto 1) "scostamento non grave".

tramite Pec dalle altre due l'importo dei debiti insoluti, al fine di verificare se la loro sommatoria è almeno pari ai crediti indicati nelle certificazioni esibite.

In caso positivo, ciascuna Sede inserirà nell'apposito campo *note* la seguente dicitura:

Regolarità rilasciata ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del d.l. 7.5.2012, n. 52, conv. con modificazioni dalla legge 6.7.2012, n. 94. Importo debito Inail al xx.xx.xxxx: Euro xxx.xxx,xx. Certificazione n. xxxxxxxxxxxxxxxx del xx.xx.xxxx, rilasciata da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Importo dei crediti certificati: Euro xxx.xxx,xx, data di pagamento: xx.xx.xxxx.

Ovviamente, la data di pagamento dovrà essere indicata nel Durc solo ove sia presente nella certificazione del credito.

Si ricorda che con la versione 4.0.1.29 del 1° ottobre 2013 il campo *note* dell'applicativo è stato ampliato per contenere fino ad un massimo di 400 caratteri.

Si invitano le strutture territoriali a prestare la massima cura nella gestione dei Durc in questione, ai quali ovviamente non si applica il silenzio-assenso allo scadere del trentesimo giorno, considerato peraltro che, come precisato nella circolare ministeriale, anche detti certificati hanno validità di 120 giorni dal rilascio.

Eventuali casi particolari dovranno essere segnalati alla Direzione centrale rischi per il tramite delle Direzioni regionali, che forniranno, come di consueto il massimo supporto alle Sedi, soprattutto in fase di prima applicazione delle disposizioni descritte.

Le Direzioni regionali, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo del territorio di competenza, terranno sotto costante monitoraggio i Durc emessi ai sensi dell'art. 13-bis, comma 5, del decreto citato.

Il Direttore generale

- Allegato 1: d.m. 13 marzo 2013
- Allegato 2: circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 40/2013.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 marzo 2013.

Rilascio del documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 9, commi 3-bis e 3-ter in materia di certificazione dei crediti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed, in particolare, l'art. 12, commi 11-quater ed 11-quinquies, concernenti l'estensione dell'istituto della certificazione alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali e la disciplina semplificata, anche in via telematica dei processi di cessione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e, in particolare l'art. 13-bis, recante disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche;

Visto, in particolare, il comma 5 del sopracitato art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, che prevede il rilascio del documento unico di regolarità contributiva, anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili

li vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto, demandando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la disciplina delle relative modalità di attuazione, che assicuri l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed, in particolare, gli articoli 69 e 70 riguardanti la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed, in particolare, l'art. 117 concernente la cessione dei crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori;

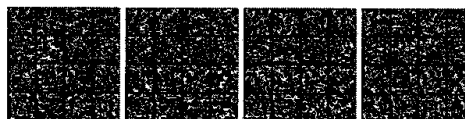
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (testo A);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, recante le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito e, in particolare, gli articoli 28 quater e 48-bis concernenti rispettivamente la compensazione dei crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ed i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, recante modalità di attuazione dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 24 ottobre 2007;

Visto il proprio decreto del 22 maggio 2012, recante "modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali", come modificato dal successivo decreto del 24 settembre 2012;

Visti i propri decreti del 25 giugno 2012, recanti rispettivamente, "modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'art. 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni" e "modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", come modificati dai successivi decreti del 19 ottobre 2012;

Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni di cui al sopracitato comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalità di rilascio e di utilizzazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dall'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Re-

gioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati.

2. Con il presente decreto sono altresì disciplinate le modalità di utilizzo della certificazione rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui al comma precedente, esibita per il rilascio del DURC.

Art. 2.

Modalità di rilascio del DURC

1. Gli enti tenuti al rilascio del DURC, su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati di cui al comma 1 dell'art. 1 che non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei termini previsti, emettono il predetto documento con l'indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, precisando l'importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo.

Art. 3.

Modalità di utilizzo del DURC

1. Il DURC, rilasciato con le modalità di cui all'art. 2, può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

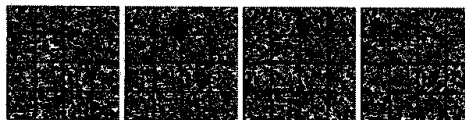
2. Nell'ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che prevede l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore.

3. Al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, l'intervento sostitutivo si applica alle erogazioni, a carico di pubbliche amministrazioni, a qualsiasi titolo spettanti al soggetto di cui al comma 1 dell'art. 1.

Art. 4.

Modalità di utilizzo della certificazione

1. La certificazione esibita per il rilascio del DURC ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, può essere utilizzata per la compensazione di somme iscritte a ruolo, ai sensi



dell'art. 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità previste dal decreto del 25 giugno 2012 e successive modificazioni, ovvero per la cessione o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari secondo le modalità di cui al comma 2.

2. Il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC può validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul DURC ai sensi dell'art. 2, comma 1, comprovata da DURC aggiornato da esibirsi alla banca o all'intermediario finanziario, ovvero, in caso di persistente irregolarità contributiva, a condizione che il creditore sottoscriva, contestualmente alla cessione o all'anticipazione, apposita delegazione di pagamento alla banca o all'intermediario finanziario, ai sensi dell'art. 1269 del codice civile, per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo. Qualora l'importo riconosciuto dalla banca o dall'intermediario finanziario al creditore risulti inferiore al debito contributivo, la delegazione di pagamento di cui al presente comma si applica per l'estinzione parziale del predetto debito contributivo.

Art. 5.

Clausola di salvaguardia

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2013

*Il Ministro
dell'economia e delle finanze*
GRILLI

*Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali*
FORNERO

*Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 316*

13A06078

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 gennaio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Zolfo Ventilato Mct».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

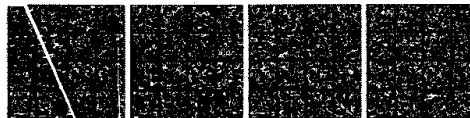
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;



m_lps.37.REGISTRO UFFICIALE MINISTERO.PARTENZA.0018125.21-10-2013

m_lps.38.CIRCOLARI.REGISTRAZIONE.0000040.21-10-2013



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 21/10/2013
Prot. 37 / 0018125 / MA007.A001

CIRCOLARE N. 40 /2013



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Agli indirizzi in allegato

Oggetto: D.M. 13 marzo 2013 – certificazione di crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Decreto 13 marzo 2013 (in G.U. n. 165 del 16 luglio 2013), ha disciplinato le modalità di attuazione dell'art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 (conv. da L. n. 94/2012), il quale prevede la possibilità di rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) *“in presenza di una certificazione (...) che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”*.

Il meccanismo delineato dal Legislatore e declinato nel D.M. vuole evidentemente superare quelle problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità – in quanto debitorie nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili – sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Con tale meccanismo, pertanto, si è voluto consentire alle imprese in questione di poter utilizzare il DURC per continuare ad operare sul mercato, anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.

Oggetto e ambito di applicazione

In base alle disposizioni del D.M. 13 marzo 2013, gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti a rilasciare il DURC alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di uno o più crediti nei confronti della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009).

I crediti in questione, vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, devono essere certi, liquidi ed esigibili e *“di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati”*; quanto alla loro certificazione si rinvia ai contenuti delle circolari già emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze (nn. 35 e 36 del 2012 e nn. 17, 19 e 30 del 2013).

Modalità di rilascio del DURC

Secondo l'art. 2 del D.M., in presenza della certificazione in questione, gli Istituti e le Casse edili devono emettere il DURC *“con l'indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, (...) precisando l'importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo”*.

Trattasi pertanto di una particolare disposizione che consente il rilascio di un DURC attestante la regolarità pur in presenza di mancati versamenti di contributi e/o premi e/o relativi accessori, a condizione della sussistenza di crediti certificati di importo almeno pari alle somme non versate agli Istituti e/o Casse.

Tale specifico Documento è rilasciato *“su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati”*. Ciò significa che, qualora il DURC debba essere richiesto d'ufficio da parte di una P.A. (v. ML circ. n. 12/2012), il soggetto interessato, nella fase di avvio del singolo procedimento all'interno del quale è prevista tale acquisizione d'ufficio, dovrà dichiarare di vantare crediti nei confronti della pubblica amministrazione per i quali ha ottenuto la certificazione tramite Piattaforma informatica (v. *infra*) e che conseguentemente il DURC dovrà essere acquisito *“ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”*.

A tal proposito è opportuno precisare che tale certificazione potrà essere esibita direttamente agli Istituti e/o Casse edili, fino alla scadenza del termine assegnato al titolare del credito certificato per sanare una irregolarità contributiva ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007.

In questa ipotesi gli Istituti e/o le Casse edili rilasceranno, ove ne ricorrano le condizioni, un DURC *“ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”* ancorché non sia stato richiesto esplicitamente dalle stazioni appaltanti.

In entrambe le ipotesi, il soggetto titolare dei crediti certificati deve comunicare gli estremi delle certificazioni di credito (amministrazione che le ha rilasciate, data di rilascio della certificazione, numero di protocollo, importo a credito disponibile, eventuale data del pagamento) ed il codice attraverso il quale potrà essere verificata la certificazione nella Piattaforma informatica.

Tale codice, con validità temporanea, è rilasciato al titolare del credito per consentire l'accesso alla Piattaforma informatica.

Come da indicazioni del MEF, gli Istituti previdenziali e le Casse edili, ai fini del rilascio del Documento, potranno pertanto verificare, per mezzo della predetta Piattaforma e attraverso il codice acquisito, come sopra chiarito, per il tramite dell'amministrazione richiedente ovvero direttamente dall'interessato nella fase di regolarizzazione, l'esistenza di tali certificazioni di credito. La Piattaforma consentirà infatti di produrre un documento informatico attestante l'esistenza del credito certificato nonché la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta e dell'emissione del DURC.

Al riguardo, gli Istituti e le Casse edili concorderanno con l'Ispettorato generale per l'Informatizzazione della Contabilità di Stato le specifiche modalità di avvio di tale procedura.

Si precisa che analogo procedimento trova applicazione nell'ipotesi di richiesta di DURC effettuata direttamente dall'interessato, nei casi espressamente previsti ex art. 90, comma 9 lett. a) e b), del D.Lgs. n. 81/2008, ossia per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare e per la dichiarazione dell'organico medio annuo.

Nelle more dell'avvio del descritto procedimento si ritiene che la verifica verrà effettuata sulla base delle certificazioni rilasciate dalla Piattaforma informatica trasmesse via PEC o esibite, come richiesto dall'art. 2 del D.M. 13 marzo 2013 ai fini del rilascio del DURC, sotto la responsabilità anche penale del soggetto titolare del credito certificato, agli Istituti e/o alle Casse edili nel termine assegnato per la regolarizzazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007.

Questi ultimi acquisiranno, tramite PEC, direttamente dall'amministrazione certificatrice, la conferma dell'esistenza e della validità della certificazione.

Va poi chiarito che la disciplina contenuta all'art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012, pur rivestendo un carattere di specialità rispetto alle disposizioni che regolano il rilascio del DURC, non rappresenta una deroga alle vigenti disposizioni introdotte dall'art. 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013, che stabilisce che il Documento sia considerato valido per la durata di 120 giorni dalla data del rilascio.

DURC "ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012"

Il DURC rilasciato dagli Istituti e/o dalle Casse edili è un Documento che conterrà esplicitamente i seguenti elementi:

- dicitura di emissione "ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012";

- importo dei debiti contributivi/assicurativi, con indicazione dell'Istituto e/o della Cassa nei cui confronti sussistono i debiti stessi nonché il loro ammontare complessivo disponibile;
- gli estremi della/delle certificazioni comunicate al momento di richiesta del DURC, con indicazione di ciascun importo nonché dell'ammontare complessivo disponibile;
- eventuale data del pagamento dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Modalità di utilizzo del DURC "ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012"

Il DURC in questione *"può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge"*, ivi compresa pertanto la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1 lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006.

Nell'ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica esclusivamente la procedura di intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, rispetto alla quale si rinvia ai chiarimenti già forniti da questa Amministrazione con circ. n. 3/2012.

Giova evidenziare, inoltre, che il Decreto Ministeriale in trattazione, al comma 3 dell'art. 3, ha ampliato le ipotesi di intervento sostitutivo disciplinato dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 ed espressamente richiamato al comma 2 dell'art. 3 del medesimo D.M. La predetta norma, infatti, ha esteso il potere sostitutivo della stazione appaltante anche alle ipotesi delle erogazioni a carico delle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari dei crediti certificati.

Con tale ultima disposizione il Legislatore ha voluto fissare, in modo positivo, il principio per il quale la pubblica amministrazione, ove tenuta ad effettuare un pagamento a favore di un terzo, è obbligata previamente a garantire la copertura del debito evidenziato nel DURC.

In tal modo, dunque, l'operatività dell'istituto cessa di essere limitata alle somme dovute come corrispettivo di lavori e prestazioni nell'ambito della contrattualistica pubblica.

La previsione di cui sopra, peraltro, ha trovato conferma definitiva in via generale nell'art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) che, al comma 8-bis, ha stabilito l'applicazione dell'istituto dell'intervento sostitutivo in caso di irregolarità accertata con il DURC acquisito al fine dell'effettuazione di erogazioni a titolo di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della L. n. 266/2005.

Gli Istituti previdenziali e le Casse Edili, con proprie determinazioni definiranno il procedimento amministrativo in base al quale le predette disposizioni dovranno trovare applicazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 13 marzo 2013, il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC può validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione, *"solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul DURC (...), comprovata da DURC aggiornato da esibirsi alla banca o all'intermediario finanziario (...)"*.

Pertanto, la possibilità di utilizzare la certificazione del credito per effettuare una cessione ovvero ottenerne una anticipazione è comunque subordinata alla preventiva soddisfazione di un eventuale debito contributivo, comprovata dall'esibizione, a cura del titolare della certificazione, di un DURC aggiornato che attesti la reale situazione nei confronti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili.

In caso di cessione o anticipazione il soggetto titolare dei crediti certificati deve, quindi, richiedere comunque un nuovo DURC da esibire obbligatoriamente alla banca o all'intermediario finanziario e nel quale gli Enti tenuti al rilascio attesteranno la situazione contributiva alla data di conclusione dell'istruttoria per il rilascio del DURC stesso.

Nel caso in cui persista l'irregolarità contributiva il Decreto stabilisce che l'impresa o il datore di lavoro, contestualmente alla cessione o all'anticipazione, devono sottoscrivere apposita delegazione di pagamento alla banca o all'intermediario finanziario ai sensi dell'art. 1269 c.c. *"per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo"*, eventualmente anche ai fini dell'estinzione parziale di quest'ultimo qualora l'importo riconosciuto risulti inferiore al debito contributivo.

Da ultimo si precisa che, data la sostanziale permanenza della situazione debitoria nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili, gli stessi conservano tutte le facoltà inerenti il potere sanzionatorio e di riscossione coattiva previste in caso di inadempimento dei versamenti contributivi.

Per delega

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Paolo Pennesi)



DP